



COMUNICATO UFFICIALE N.54 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 20/AA e 21/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Claudio BONO e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO BONO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SF AVERSA NORMANNA S.r.l., in violazione dell'art. 10, comma 3 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A10) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06//2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione insussistenza debitoria e relativa fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenente;

S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il Sig. Claudio BONO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio BONO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Claudio BONO e di € 667,00 di ammenda per la società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco MAGLIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO MAGLIONE, all'epoca dei fatti di Amministratore unico della A.C. SAVOIA 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luca Della Monica, Francesco Cherillo, Vincenzo Di Capua, Carmine Papino, Antonio Gallo, Giovanni Vangone e Francesco Pagano e a sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, a dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo: di Della Monica Luca nelle gare del 19.4.2015 (Piccolo Stadio/Savoia 1908 s.r.l.) e del 26.4.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Assocalcio Salerno) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Cherillo Francesco, nella gara del 2.5.2015 (Micri/Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Di Capua Vincenzo, nella gara del 2.5.2015 (Micri/Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Papino Carmine, nella gara del 18.1.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Micri) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Gallo Antonio, nella gara del 26.4.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Assocalcio Salerno) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Vangone Giovanni, nelle gare del 22.11.2014 (Napoli S.p.A./Savoia 1908 s.r.l.), dell'11.1.2015 (Salernitana 1919 s.r.l./Savoia 1908 s.r.l.), del 30.11.2014 (Savoia 1908 s.r.l./Avellino 1912 s.r.l.) e dell'8.3.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Benevento Calcio S.p.A.) del Campionato Giovanissimi Regionale; di Pagano Francesco, nella gara dell'11.1.2015 (Salernitana 1919 s.r.l./Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MAGLIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Francesco MAGLIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio